



DETERMINAZIONE N. 33/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 2/2018 e Comunicazione n. 2/2018 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 2/2018 protocollo n. 3035 del 5/02/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale il dott. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e

Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'AgID per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 2/2018 acquisita in data 5/02/2018 al prot. n. 3035, relativa alla presunta violazione degli articoli 3 bis e 64 del CAD in quanto il segnalante lamentava il mancato accesso, tramite SPID, ai documenti depositati telematicamente dal proprio personale avvocato presso la cancelleria volontaria giurisdizione del Tribunale di Udine;

ESAMINATA la Trattazione n. 2/2018, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale relativa alla suddetta presunta violazione, per la quale l'AgID inviava, con nota prot. AgID n. 6396 del 20/03/2018, all'Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione (già Ministro per la Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione) richiesta di parere in ordine all'interpretazione delle disposizioni di cui all'art.64 del decreto legislativo n.82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale, riguardo ai tempi di adesione allo SPID da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi. In considerazione del tempo trascorso dalla richiesta di parere per la quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro né alcun sollecito dal Segnalante, si suggerisce di procedere all'archiviazione della Segnalazione.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.2/2018 predisposta da Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 2/2018, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione di ritenere concluso il procedimento con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della richiesta medesima e conseguente comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 2/2018 e Archiviazione n. 2/2018 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.2/2018 - Trattazione

Oggetto:

Amministrazione segnalata: Tribunale di Udine - Qualificazione tematica: uso delle tecnologie - Protocollo n. 3035 del 5/02/2018.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“Al tribunale di Udine è impossibile accedere tramite SPID ai documenti depositati dal proprio avvocato presso la cancelleria della volontaria giurisdizione nonostante il deposito da parte sia telematico. Ciò inibisce il diritto di controllare l'operato del proprio avvocato che dovrebbe essere un diritto per ogni cittadino.”*

Con nota prot. AgID n. 6396 del 20/03/2018, si inviava all'Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione (già Ministro per la Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione) richiesta di parere in ordine all'interpretazione delle disposizioni di cui all'art.64 del decreto legislativo n.82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale, riguardo ai tempi di adesione allo SPID da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi. Dalla richiesta ad oggi non è pervenuto alcun riscontro in merito.

Tanto premesso, considerato il lasso di tempo trascorso e l'assenza di solleciti da parte del Segnalante, si propone di ritenere concluso il procedimento, con comunicazione al Direttore Generale, per quanto di competenza, e qualora nulla osti, con archiviazione della segnalazione e comunicazione al Segnalante.

24 gennaio 2020

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 2/2018 - Amministrazione segnalata: Tribunale di Udine - Qualificazione tematica: uso delle tecnologie - Protocollo n. 3035 del 5/02/2018.

Gent.mo Segnalante, si riporta un estratto di quanto da Lei rappresentato " *Al tribunale di Udine è impossibile accedere tramite SPID ai documenti depositati dal proprio avvocato presso la cancelleria della volontaria giurisdizione nonostante il deposito da parte sia telematico.*

Ciò inibisce il diritto di controllare l'operato del proprio avvocato che dovrebbe essere un diritto per ogni cittadino."

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Dall'esame preliminare della segnalazione, si era ritenuto opportuno inviare, con nota prot. AgID n. 6396 del 20/03/2018, all'Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione (già Ministro per la Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione) richiesta di parere in ordine all'interpretazione delle disposizioni di cui all'art.64 del decreto legislativo n.82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale, riguardo ai tempi di adesione allo SPID da parte delle pubbliche

amministrazioni in qualità di erogatori di servizi. Dalla richiesta ad oggi non è pervenuto alcun riscontro in merito.

Tanto premesso, considerato il lasso di tempo trascorso senza che sia pervenuto un riscontro in merito, si è ritenuto concluso il procedimento con conseguente archiviazione della Sua segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Macchia